

Citta' metropolitana di Torino  
Servizio risorse idriche

**D.P.G.R. n. 10/R 2003 e s.m.i. - D.D. n. 2467 del 20/5/2021 di Variante non sostanziale alla concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico dal T. Pellice in Comune di Torre Pellice di cui alla D.D. n. 815-30302 del 27/10/2016. Titolare: Pixel S.r.l.**

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R 2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

**- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 2467 del 20/5/2021; Codice Univoco: TO-A-10616**

"Il Dirigente

(... *omissis* ...)

**DETERMINA**

- 1) di assentire a Pixel S.r.l. - C.F./P.IVA 02943700019 - con sede legale in Torino Corso Trapani n. 150, la variante non sostanziale alla concessione di derivazione d'acqua dal T. Pellice in Comune di Torre Pellice in misura di litri/sec massimi 1.100 e medi 834 ad uso energetico, per produrre sul salto di metri 21,5 la potenza nominale media di kW 173 nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;
- 2) di approvare il nuovo disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
- 3) di dare atto che il termine di scadenza della concessione coincide con il termine previsto dalla Determinazione Dirigenziale n. D.D. n. 815-30302 del 27/10/2016 salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
- 4) di dare atto che la concessione è accordata subordinatamente alla corresponsione del canone annuo già decorrente dalla data della D.D. n. 815-30302/2016 il quale, in conformità ai disposti di cui all'art. 4, c. 4 del D.P.G.R. n. 15/R 2004, a decorrere dall'annualità successiva a quella del presente provvedimento, dovrà essere aggiornato in funzione della predetta nuova potenza nominale di concessione;
- 5) di dare atto che per effetto della variante in parola la concessione non è più soggetta alla corresponsione, a favore degli Enti rivieraschi della presente derivazione (Città metropolitana di Torino e Comune di Torre Pellice), secondo le quote ad essi spettanti, dei sovracani dovuti a norma dell'art. 53 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, né dei sovracani dovuti a norma della L. 27/12/1953 n. 959 a favore del Consorzio per il Bacino Imbrifero Montano del T. Pellice;
- 6) che il concessionario è tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. Restano fatte salve le prescrizioni, condizioni, indicazioni e riserve di cui alla D.D. n. 815-30302 del 27/10/2016, qualora ancora applicabili e che non risultano esplicitamente trattati ovvero aggiornati in funzione della presente istruttoria di variante;
- 7) è stata acquisita la nuova Convenzione di couso sottoscritta in data 17/5/2021 da Pixel S.r.l., Comune di Torre Pellice e Consorzio Irriguo Gora Ravadera, la quale supera e sostituisce a tutti gli effetti la precedente Convenzione datata 12/10/2016; il mancato rispetto delle condizioni stabilite nella predetta Convenzione di couso può costituire motivo di decadenza della concessione;
- 8) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini dell'aggiornamento del canone, nonché agli Enti rivieraschi e al Consorzio per il Bacino Imbrifero Montano del Pellice per gli aggiornamenti di competenza e di darne altresì notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9/8/1999 n. 22;

- 9) che il canone di cui al precedente punto è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Esso potrà essere modificato, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguite al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni delle potenze nominali effettivamente risultanti dal certificato medesimo;
- 10) che nulla osti allo svincolo della Fidejussione bancaria n. 03005/8200/00669250 stipulata il 26/10/2016 con la Intesa Sanpaolo S.p.A. Filiale Imprese Torino San Carlo di Euro 17.307,36 quale deposito cauzionale a garanzia degli obblighi assunti per effetto della concessione di derivazione d'acqua rilasciata con D.D. n. 815-30302/2016.

Il termine per il ricorso amministrativo, da proporsi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, è di giorni sessanta dalla data di notifica o di pubblicazione del presente provvedimento.

(... *omissis* ...)

### **Disciplinare di concessione sottoscritto in data 18/5/2021**

(... *omissis* ...)

#### **Art. 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE**

La derivazione dovrà rispettare le prescrizioni e gli adempimenti inseriti nel D.S.M. n. 420-28033 del 27/10/2016 di questa Amministrazione e nei relativi allegati come eventualmente aggiornati per effetto della D.D. n. 59 del 12/1/2021 e qualora ancora applicabili o che non risultino esplicitamente trattati ovvero aggiornati in funzione della presente istruttoria di variante. La derivazione dovrà altresì rispettare le prescrizioni, gli adempimenti e le condizioni inseriti nei pareri favorevoli/atti di assenso, comunque denominati, allegati alla D.D. n. 2246 del 10/5/2021 con cui è stata autorizzata la variante non sostanziale all'autorizzazione unica o richiamati nello stesso, pena la decadenza della concessione.

Dovrà essere rispettato e attuato il piano di monitoraggio ambientale già concordato con Arpa Piemonte avendo cura di fornire volta per volta le dovute comunicazioni ad Arpa e agli altri Enti competenti e di trasmettere loro i risultati delle campagne di monitoraggio condotte.

La derivazione sia per quanto riguarda la fase di cantiere sia per quanto riguarda la successiva fase di esercizio non potrà arrecare alcun danno ai diritti precostituiti in capo ai terzi, siano essi rivolti all'uso agricolo, all'uso civile ovvero all'uso domestico, ferma restando le priorità di utilizzo previste a norma di Legge. In tal senso in nessun modo potrà essere interrotto o alterato dal punto di vista quantitativo e/o qualitativo il flusso d'acqua a servizio dei suddetti usi al punto da arrecare danno alle utenze preesistenti di valle. L'utilizzo idroelettrico dovrà inoltre, in ogni caso, essere subordinato agli usi esistenti in capo a Comune di Torre Pellice e Consorzio Gora Ravadera previsti per il Canale comunale di Santa Margherita. Pertanto il concessionario si obbliga a rilasciare le competenze di Comune di Torre Pellice e Consorzio Gora Ravadera, adeguando se del caso le proprie opere e le opere del Canale di Santa Margherita, in funzione dei termini di concessione così come stabiliti in seguito alle eventuali e rispettive istruttorie di rinnovo o alle possibili rinunce. In corrispondenza della presa sul T. Pellice del canale principale non potrà mai essere derivata una portata cumulativa superiore alla somma della portata massima ivi concessa ad uso energetico alla Pixel S.r.l., pari a 1100 l/s, e della portata cumulativa massima viceversa assentita al Comune di Torre Pellice e al Consorzio Irriguo Gora Ravadera. Data la peculiarità del primo tratto di canale principale e la presenza in esso di specie di rilievo conservazionistico, il concessionario dovrà prestare la massima attenzione a non arrecare alcun danno all'attuale stato di fatto caratterizzante il medesimo e a limitare il più possibile ogni possibile fonte d'impatto sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio dell'impianto. L'eventuale messa in asciutta anche temporanea del canale principale, sempre da limitarsi al solo periodo strettamente necessario per l'attuazione dei possibili interventi previsti e fatto salvo il pieno rispetto dei periodi riproduttivi delle specie di interesse in

esso presenti, dovrà essere preventivamente notificata agli Enti competenti al fine del rilascio dei relativi assensi e allo scopo di consentire il necessario recupero della fauna ittica e crostacea ivi presente, oltre che comunicata, con un congruo anticipo, agli altri utilizzatori del canale stesso. Qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria da eseguirsi a carico del primo tratto di canale principale dovrà essere inoltre sempre, preventivamente, sottoposto alla valutazione della competente F.S. Tutela della Fauna e della Flora di questa Amministrazione e all'ARPA Piemonte e non potranno essere introdotte ulteriori artificializzazioni dello stesso rispetto a quanto previsto dal progetto di cui all'art. 4. Durante la fase di cantiere e di esercizio dell'impianto dovranno altresì essere adottati tutti gli accorgimenti e tutte le misure cautelative attuabili allo scopo di limitare il più possibile gli impatti sul presente tratto di canale caratterizzato da buona naturalità. Fatti salvi gli obblighi di rilascio a tutela dell'ecosistema fluviale del T. Pellice di cui all'art. 10, si specifica che il primo tratto di canale -cosiddetto "tratto 1" di cui al progetto richiamato all'art. 4- dovrà essere interessato, in tutte le condizioni idrologiche, da una portata transitante che non potrà mai essere inferiore a 70 l/s eventualmente rivedibile per sopravvenute necessità, previa valutazione e assenso da parte delle Autorità competenti.

Fatta salva la tutela del buon regime idraulico del corso d'acqua, tutti gli interventi di ripristino da eseguirsi in alveo del T. Pellice a carico della savanella citata all'art. 4 ovvero da prevedersi allo scopo del mantenimento nel tempo dei corretti battenti idrici a monte del manufatto di presa del canale principale o ad ogni modo necessari al fine di garantire il regolare deflusso e rilascio delle acque, dovranno essere sempre e comunque preventivamente autorizzati dagli Enti competenti, siano essi già pianificati e inclusi in un programma di manutenzione ordinaria delle opere ovvero richiesti in urgenza e/o a titolo di manutenzione straordinaria in conseguenza di possibili eventi di piena o di ulteriori situazioni particolari. Di essi ogni volta si dovrà dare, con congruo anticipo, idonea comunicazione alle Autorità competenti: è fatto divieto di intervenire in alveo in assenza dei necessari atti di assenso. Ad ogni modo gli eventuali ripristini della predetta savanella dovranno essere attuati secondo quanto rappresentato e stabilito nel progetto di cui all'art. 4.

Trattandosi di una derivazione che si avvale di opere di altre utenze preesistenti, è stata acquisita agli atti una specifica Convenzione di couso ai sensi dell'art. 29 del D.P.G.R. n. 10R/2003 e s.mi., datata 17/5/2021 e sottoscritta dalla Pixel S.r.l. con il Comune di Torre Pellice e il Consorzio Gora Ravadera, con la quale gli utenti del Canale del Mulino di Torre Pellice definiscono e sottoscrivono norme e comportamenti di buon uso del canale principale, nonché la suddivisione degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso e delle opere ad esso connesse. Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nella suddetta Convenzione di couso può costituire motivo di decadenza della concessione.

Il Concessionario si obbliga a consentire alla Autorità concedente e agli Enti competenti, con modalità da definirsi prima dell'avvio dei lavori, l'accesso in remoto dei dati derivanti dalle misurazioni in continuo della portata derivata e della portata rilasciata ( $DMV - Q_{PAI}$ ) e a condividere, prima della entrata in esercizio dell'impianto, eventuali ulteriori attività finalizzate alla acquisizione dei dati da parte della Autorità concedente, per le proprie attività istituzionali. Il Concessionario si impegna inoltre a posizionare presso l'edificio di centrale un display indicatore di potenza prodotta e portata derivata visibile agevolmente dall'esterno.

Tutti i rifiuti tratti dalle opere di derivazione dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente. Ai sensi della L.R. 9/8/1999 n. 22, entro la data di ultimazione dei lavori, il concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell'opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo dell'opera (TO-A-10616). Il titolare dell'opera di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente. Inoltre il titolare ha l'obbligo, a pena di inammissibilità delle relative istanze o comunicazioni, di utilizzare il codice assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione aventi come oggetto i provvedimenti amministrativi relativi all'opera di captazione.

#### Art. 10 – DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

In conformità alla vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa, senza indennizzo alcuno, la portata minima istantanea di 520 l/s (DMV corrispondente al 1° step di rilascio). Il regime dei rilasci dovrà altresì obbligatoriamente garantire una modulazione temporale di Tipo B caratterizzata da due ulteriori quote incrementate di rilascio, da modulare nel corso dell'anno solare, a seconda del mese di riferimento, in aderenza a quanto previsto nel progetto citato all'art. 4. Nello specifico la portata istantanea minima dovrà essere: pari ad almeno 520 l/s nei mesi di luglio, agosto e settembre di ogni anno; innalzata ad almeno 690 l/s, per quanto riguarda il 2° step di rilascio previsto nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e dicembre di ogni anno; di almeno 974 l/s, per quanto riguarda il 3° step previsto nei mesi mediamente più ricchi di risorsa di aprile, maggio, giugno, ottobre e novembre di ogni anno. L'esercizio della derivazione idroelettrica dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore di DMV espressamente richiesto in funzione del dato mese di riferimento. Per quanto emerso in sede istruttoria, è inoltre necessario che il concessionario preservi la continuità longitudinale del corso d'acqua presso la sezione di T. Pellice parzialmente interessata dalla savanella allo scopo di consentire, anche in corrispondenza del presente nodo idraulico, in tutte le condizioni idrologiche, il deflusso di una certa portata.

E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati da Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po (PdGPO), Piano di Tutela delle Acque (PTA) e Direttiva Deflussi Ecologici ovvero in funzione di possibili aggiornamenti del quadro normativo di riferimento.

#### Art. 11 - DISPOSITIVI PER IL RILASCIO DEL DMV

Il concessionario, entro il termine stabilito dal presente disciplinare per la conclusione dei lavori e comunque prima dell'avvio dell'esercizio della derivazione, dovrà installare e rendere funzionanti i manufatti descritti nel progetto di cui all'art. 4 in grado di assicurare il rilascio nei termini stabiliti.

La corretta funzionalità idraulica di tali manufatti dovrà essere certificata mediante opportune prove sperimentali prima dell'avvio degli impianti - e di ciò dovrà essere fatta specifica menzione nel certificato di collaudo - e, in tempi successivi, almeno una volta ogni cinque anni o quando si presumano malfunzionamenti. In corrispondenza della sezione di prelievo-rilascio dovranno essere ubicati un cartello indicatore dei termini relativi al DMV nonché un'asta idrometrica tarata con indicazione del livello corrispondente al DMV base, da realizzarsi con modalità e tipologie adatte ad un pubblico non specialistico.

#### Art. 12 - GARANZIE A TUTELA DELL'ITTIOFAUNA

Il concessionario dovrà provvedere alla costruzione, nonché alla regolare manutenzione, di una scala di risalita per l'ittiofauna attraverso la quale dovrà essere garantito il rilascio di parte del Deflusso Minimo Vitale o della  $Q_{PAI}$ . Tale scala dovrà essere realizzata in conformità al progetto di cui all'art. 4 ed in accordo alle prescrizioni di cui alla D.G.P. 18.7.2000 n. 746-151363 e alle Linee Guida di riferimento, ponendo particolare attenzione al valore del  $Q_{PAI}$  e della velocità massima della corrente. Tutti gli interventi da eseguirsi in alveo o lungo il primo tratto di canale dovranno rispettare i periodi riproduttivi della fauna ittica e dovranno essere attuati limitando il più possibile le possibili fonti di impatto.

(... *omissis* ...)